

CAMERA DEI DEPUTATI N. 717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, BORRI, GELPI, GOTTARDO, CARLI, SANZA, TEALDI, POLIZIO, SANESE, WILMO FERRARI, TISCAR, SARETTA, FRANCESCO FERRARI, CILIBERTI, FUMAGALLI CARULLI, LUCCHESI, CACCIA, LIA, SARTORIS, PIERLUIGI CASTAGNETTI, MAZZOLA, CARELLI, ALESSI, SILVESTRI, DAL CASTELLO, ZAMPIERI, ZARRO, FOSCHI, ARMELLIN, FARACE, SAPIENZA, VITI, ZOPPI, CIMMINO, LUSETTI, BORRA, TASSONE, FRASSON, ALTERIO, ANGELO LA RUSSA, PATRIA, ROJCH, CAROLI, DEGENNARO, CASTELLOTTI

Disciplina dell'attività di restauro di beni artistici e culturali

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare lo svolgimento dell'attività di restauro dei beni costituenti il patrimonio culturale ed artistico del Paese, importante settore del mondo professionale ed imprenditoriale, il quale, però, attualmente soffre di una regolamentazione eccessivamente generica e sicuramente insufficiente a definire con certezza l'ambito di intervento del restauratore e la sua stessa configurazione professionale.

È nota, infatti, la mancanza di omogeneità del quadro normativo in materia di tutela dei beni artistici e culturali, all'in-

terno del quale si sono succedute e stratificate normative che, essendo ispirate alle più diverse finalità, hanno reso impossibile una configurazione organica ed univoca del concetto stesso di restauro, sia dal punto di vista soggettivo della figura del soggetto che effettua l'intervento, che da quello oggettivo del bene sul quale si opera.

Al proposito, è sufficiente citare ad esempio il sistema formativo afferente al settore, o, meglio, la mancanza di un sistema che, garantendo l'omogeneità della formazione e, quindi, dell'utilizzo di tecnologie e metodiche aderenti all'evoluzione delle tecniche e dei materiali, possa

garantire interventi adeguati sui beni artistici e culturali in un quadro di qualificazione professionale parimenti elevata per tutti gli operatori.

Invece, la disorganicità richiamata dalla legislazione e della normazione amministrativa, comporta che accanto alle accademie ed agli istituti di restauro di maggiore fama e competenza, quali ad esempio l'Istituto centrale per il restauro, convivano itinerari formativi realizzati all'interno di corsi statali, universitari, parauniversitari, di scuole ed altri istituti privati riconosciuti, di corsi regionali e corsi convenzionati: in assenza di una definizione omogenea dei programmi e degli esami questa *deregulation* formativa comporta la coesistenza, nel mondo professionale, di figure tutte facenti capo al medesimo profilo funzionale, ma con livelli di qualificazione assai eterogenei.

A soffrire di questa situazione sono sia il patrimonio culturale del paese, che, nonostante la competenza e la buona volontà di parte degli operatori, versa nell'attuale stato di incerta tutela, sia gli operatori stessi, i quali risultano privi di effettiva ed omogenea considerazione normativa, a livello di formazione e di ambito di operatività.

Risulta quindi necessaria una riconsiderazione legislativa della materia, che definisca con esattezza i compiti e l'ambito di operatività del restauratore e ne stabilisca in maniera omogenea i requisiti di qualificazione professionale, ponendoli come elemento presupposto dell'abilitazione all'esercizio dell'attività.

In merito alla prima questione, la presente proposta di legge definisce una figura professionale unica di restauratore di beni artistici e culturali nella quale da un lato confluiscono studiosi, ricercatori, storici dell'arte e laureati in facoltà con insegnamenti relativi alle attività di restauro, e che tiene conto della realtà imprenditoriale costituita soprattutto dai laboratori artigiani ove continuano ad essere applicate e sviluppate le tecniche del restauro che si sono formate nell'arco di secoli di tradizione e dove ancora oggi nasce, si forma e si qualifica direttamente sul lavoro una gran parte della categoria dei restauratori.

Si tratta di due realtà profondamente diverse che non potranno mai giungere ad identificarsi reciprocamente ma che, secondo lo spirito di una nuova disciplina legislativa nazionale, dovrebbero riuscire a contemperarsi a vicenda.

In tale ottica sarà dunque necessario superare ogni eventuale diaframma ed ogni posizione pregiudiziale che sia mirata a mantenere una visuale di netto distacco (ed anche di indiscriminata superiorità) da parte del mondo accademico nei confronti della categoria imprenditoriale dei restauratori. Così come, per converso, sarà altrettanto necessario avviare all'interno delle categorie imprenditoriali del restauro un ampio e capillare processo di riqualificazione ed aggiornamento professionale che risulti idoneo ad innalzare sul piano scientifico e culturale quel grande ed insostituibile patrimonio di competenze tecnico-pratiche acquisite direttamente sul lavoro e tramite esperienze di laboratorio.

In tal modo si potrà pervenire al riconoscimento ed alla configurazione di un nuovo profilo professionale di « restauratore di beni artistici e culturali » tutelandone il prestigio culturale e garantendo, al contempo, il perseguimento del recupero e della valorizzazione dell'incomparabile patrimonio artistico e culturale del Paese.

Il discorso relativo all'*iter* formativo appare strettamente connesso alla configurazione del profilo anzidetto.

Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge, infatti, riconducono ad unità il variegato panorama formativo esistente, che attualmente non garantisce una uniforme professionalità degli operatori del settore prevedendo l'omogeneizzazione dei programmi dei corsi e dello svolgimento degli esami secondo indicazioni fornite in sede nazionale da un organismo consultivo altamente qualificato e competente in materia.

In particolare, viene infatti prevista una classificazione delle varie specializzazioni che afferiscono al settore, nella quale dovranno essere articolati i programmi dei corsi e le relative materie di insegnamento, proprio al fine di consentire la creazione di specifiche professionalità de-

gli operatori e, di conseguenza, di conferire anche maggiore certezza al mercato.

Questa operazione di razionalizzazione non vuole, tuttavia, sconvolgere equilibri e professionalità nel campo della formazione dei restauratori, faticosamente raggiunte a seguito di un lungo e qualificato percorso culturale e tecnologico, ma anzi prevede che l'organismo consultivo di cui si è detto debba individuare, a seguito di una approfondita ricognizione dell'esistente, quei titoli che immediatamente, vale a dire senza bisogno di alcun intervento tecnico-culturale a livello di programmazione dei corsi, delle materie e degli esami, danno luogo all'abilitazione professionale.

Infine, vale soffermarsi sul regime transitorio, nell'ambito del quale sono state salvaguardate le posizioni formative ottenute, sulla base della situazione attuale, a seguito della frequenza ai corsi tenuti dagli Istituti riconosciuti ed ope-

ranti a livello nazionale ed internazionale, ovvero in dipendenza dell'attività tecnica svolta presso le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, sempre in via di prima applicazione della legge, è stata prevista l'abilitazione all'esercizio dell'attività di restauro per le imprese già operanti nel settore da almeno cinque anni, prevedendo per le altre la possibilità di ottenere l'abilitazione a seguito della frequenza ad appositi corsi di riqualificazione.

In conclusione, si richiama ancora l'attenzione del Parlamento sulla necessità di pervenire, nei tempi più brevi, all'approvazione della presente proposta di legge, a mezzo della quale si potrà senz'altro ottenere un sistema giuridico in materia di restauro dei beni artistici e culturali maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica ed operativa degli operatori e, soprattutto, dell'utenza pubblica e privata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge individua i soggetti abilitati ad effettuare interventi specifici finalizzati alla conservazione, manutenzione, riparazione, consolidamento e ripristino di beni appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico, storico, etnografico, bibliografico, archivistico e culturale, tutelati ai sensi delle norme vigenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il compito specifico della raccolta e classificazione di dati finalizzati alla diagnosi dello stato di conservazione dei beni artistici e culturali, nonché dell'esecuzione di indagini, rilievi, perizie su aspetti tecnici, collaudi operativi e funzionali nei singoli settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

3. Il soggetto che effettua l'intervento di restauro deve rilasciare apposita certificazione relativamente al proprio intervento, con le seguenti specificazioni:

- a) natura del bene e sua descrizione;
- b) tipologie degli interventi effettuati;
- c) materiali, mezzi d'opera e personale utilizzato;
- d) tecniche e metodiche impiegate;
- e) progettazione, ove prevista dalla normativa vigente;
- f) estremi dell'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

ART. 2.

(Requisiti di qualificazione professionale).

1. L'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di restauro si consegue

mediante il superamento di corsi ed esami organizzati secondo le modalità e le indicazioni contenute in programmi definiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della pubblica istruzione ed acquisito il parere della commissione di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita, con decreto del Ministro da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, una commissione permanente presieduta dal direttore generale della competente direzione generale del Ministero, o da un suo delegato, e composta da:

a) tre professori universitari di materie archeologiche, di storia dell'arte e di restauro designati dai comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

b) quattro esperti designati dall'Istituto centrale per il restauro o dall'Opificio delle pietre dure, dalla Scuola del restauro del mosaico di Ravenna, dall'Istituto centrale per la patologia del libro e dalle accademie, scuole ed istituti professionali specializzati nell'insegnamento del restauro;

c) tre rappresentanti delle regioni;

d) due rappresentanti delle Soprintendenze ai beni culturali e ambientali;

e) quattro restauratori designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Con il decreto di cui al comma 1, vengono individuati i titoli rilasciati a livello universitario ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e i titoli di studio specifici rilasciati dagli istituti professionali riconosciuti dallo Stato, nonché i titoli conseguiti a seguito di corsi organizzati da scuole, accademie, altri enti ed istituti, anche ai sensi della legge 21 di-

cembre 1978, n. 845, in quanto conformi ai programmi di cui al comma 1, che risultano immediatamente validi ai fini dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di restauro di beni artistici e culturali.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinati i casi nei quali far sostenere gli esami di abilitazione, previo eventuale svolgimento di corsi di aggiornamento professionale ovvero previa eventuale ammissione a livelli intermedi dei corsi di abilitazione di cui al comma 1, nei confronti di quei soggetti che:

a) siano in possesso di titoli di studio specifici rilasciati da scuole, accademie, altri enti ed istituti, anche ai sensi della citata legge n. 845 del 1978, fatte salve le fattispecie indicate al comma 3;

b) abbiano svolto, nei settori del restauro dei beni artistici e culturali, significative esperienze lavorative.

5. All'aggiornamento ed alla modifica di quanto disposto con il decreto di cui al comma 1 si provvede con le stesse modalità ivi previste.

6. Il possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di restauro di beni artistici e culturali costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi delle amministrazioni competenti.

7. L'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di restauro di beni artistici e culturali costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, il titolare deve essere personalmente in possesso dell'abilitazione professionale. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'abilitazione professionale dovrà essere conseguita da almeno uno dei soci.

ART. 3.

(Specializzazioni).

1. I programmi dei corsi e le materie di insegnamento devono articolarsi secondo le specializzazioni fondamentali seguenti:

- a) dipinti murali o dipinti mobili;
- b) opere di grafica di autore antico o moderno e di materiale cartaceo e membranaceo;
- c) opere lignee;
- d) lacche, maioliche, porcellane e ceramiche;
- e) murature antiche, intonaci, stucchi;
- f) opere di materiale lapideo;
- g) opere musive;
- h) vetri e vetrate;
- i) opere di materiale tessile;
- l) opere in bronzo ed altri metalli;
- m) materiali etnografici;
- n) opere polimateriche e plastici;
- o) opere tutelate a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4.

(Regime transitorio).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono abilitati all'esercizio dell'attività di restauro di beni artistici e culturali i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di diplomi universitari in materia, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o dei titoli rilasciati dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre dure, dalla Scuola del restauro del mosaico di Ravenna o dall'Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Costituisce titolo immediatamente valido per l'abilitazione professionale al-

l'esercizio dell'attività di restauro di beni culturali lo svolgimento di attività lavorativa qualificata in qualità di personale tecnico addetto al restauro alle dipendenze delle Soprintendenze ai beni culturali e ambientali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono altresì abilitati all'esercizio dell'attività di restauro di beni artistici e culturali i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano tale attività in forma imprenditoriale da almeno cinque anni.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad inoltrare alle competenti Soprintendenze ai beni culturali e ambientali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda corredata da documentazione idonea a comprovare il possesso delle condizioni di cui al comma 3, ed in particolare che l'attività di restauro si sia effettivamente svolta su beni artistici e culturali. In attesa della definizione dell'attività di verifica, che dovrà essere espletata sulla base di parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti medesimi sono autorizzati a proseguire l'attività imprenditoriale.

5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano l'attività in forma imprenditoriale da meno di cinque anni, sono tenuti a frequentare appositi corsi di riqualificazione professionale organizzati secondo modalità e programmi da stabilirsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1. In attesa della definizione dei corsi anzidetti, i soggetti medesimi sono autorizzati a proseguire l'attività di restauro di beni artistici e culturali.